

- dimostrare, uno dei più grandi Tinacci da Bucato, che abbiano presso di loro, affinché l'acqua possa essere somministrata in gran copia con tutta facilità, e prontezza.
26. Li Priori, e li capi de' corpi, o squadre sopra specificate, faranno vedevano le loro subalterni, e terranno non distinta non solo li quelli, che saranno accorsi, ma anche degli altri, che non saranno intervenuti a portare la loro parte; e nel seguente giorno - quelle rimasteranno alle soprannominate, da quali si farà pagare al contumaci la pena di lire cinque per ognuno, e per ogni caso, quando li medesimi non addurranno in loro scusa una qual'che legittima causa.
 27. Quanto Ranali verranno da soprannominate distribuite a quella persona de' rispettivi corpi, che da essi si saranno riconosciuti essersi impegnati, in tale congiuntura, con maggior attività, ed attenzione.
 28. Se abitanti dell'isola, in cui sarà situata la Casa presa del fuoco a quelli delle altre tre contigue alla medesima, delle quali per maggior certezza se ne farà una nota a parte, dovranno, se di notte tempo, illuminare la loro finestra, ed inviar li loro rispettivi servitori provveduti di una sacchia con corda per tirare l'acqua dai pozzi, e quella far passare, o portare in quei luoghi, che loro verranno indicati; ed in caso, che si richiedesse maggior numero di persona per attingere detto fuoco, saranno anche obbligati a portarsivi personalmente tutti gli Arvigiani, Pescatori, e Concedini dimoranti in detto questo isola con scachia, e corda.
 29. Che se vi fosse timore di un qualche straordinario incendio, saranno tenuti ad accorrere non solo gli Arvigiani, Pescatori, e Concedini di detto questo isola, ma anche tutti gli altri delle vicine, quando da soprannominate ne sarà fatto loro intimar l'ordine a suon di Tromba.
 30. Sarà con de' soprannominate l'impiegare parte delle subalterne persone in estirpare l'acqua de' pozzi, e parte farla scivolare in due file a lungo della comoda, principando da detti pozzi sino alla porta della casa, e cui sarà posto il fuoco, acciò si possano ordinatamente, e con prontezza far passare di mano in mano la scachia piena di acqua per estinguere prontamente il fuoco.
 31. Affine di evitare la confusione, non sarà permesso a veruna delle soprannominate persona di entrare nella medesima Casa; e solo nell'interno, e per le scale della medesima verranno a sufficienza distribuite alcune squadre de' facchini, quali alla porta riceveranno l'acqua, che verrà riposta nella scachia se ne somministrasse, per indi farla passare, o portarla ne' luoghi, ove sarà li bisogno, e le restanti squadre eseguiranno tutto ciò, che da soprannominate loro verrà comandato.
 32. Nell'interno anche di detta Casa verranno impiegate le squadre delle maestranze, e li Priori, e li capi rano della medesima, che dai facchini invigilavano, che in essa non seguano disordini, confusioni, e rubamenti sotto pena di essere tenuti in prigione di ogni anno, che accadesse, ogni qual volta tali disordini, e ruberie seguissero a loro convenienza, e seguira senza averle impedito, o ad alcuno de' soprannominate noleggione.
 33. Sarà anche speciale incumbenza de' soprannominate di stare con somma attenzione, affine che in tali emergenti non seguano le soprannominate disordini, e pregiudizii; che se mai ne accadesse alcuno metteranno in opera tutte le possibili diligenze per scorgirne, e farne cessare li delinquenti, acciò siano debitamente puniti.

34. Per togliere li pregiudizii, ed abusi, che in tali congiunture sogliono succedere, resta espressamente a chiechessa, vicario, - tutto la pena di scudi dieci d'oro; di esportazione, o ricezione li mobili della Casa agguerrata, salvo ne venga richiesto dal Padrone, o da li sui familiari, oppure ciò le sia imposto dai soprannominate; e soggiacere pure, oltre alla suddetta, a pena anche affettiva, da regolarsi secondo la circostanza de' casi, allora quando avendoli semplicemente esportati, o ricevuti senza la richiesta, o comando da soprannominate, non ne farò il richiamo a soprannominate nel termine di ore hebati.
35. Con pena pure corporale, secondo che il caso lo richiederà, si castigaranno gli Orgogli, gli abusi, e tutte quelle altre persone, alle quali verranno esibiti in vanaica effetti, sopra di qualche cosa coltura la minima soggezione di essere stati rubati in occasione di incendio, e non li riceveranno presso di loro con buona subita, o almeno fra il termine di ore hebati la noleggione allo ordinario.
 36. In caso di legittimo impedimento, o assenza di uno, o più de' soprannominate, si invieranno surrogati, o surrogati a farne la vice li Risguardatori del grado, o Risguardatore del grado di chi è impedito, o assente; e dovendo questi anche in tutti li casi di incendio accorrere per dare la loro assistenza.
 37. Spanto, che sarà il fuoco, uno de' soprannominate si porterà al Governo per domandare il ruggaglio, e governante tutto ciò, e quanto sarà in tal congiuntura accaduto; e gli altri sua viciniamano al magazzino per farsi dar conto, e farsi per la restituzione de' Priori, e capi delle rispettive squadre, e maestranze di tutti gli obblighi, che loro saranno stati consegnati.
 38. A capi, nel quale non si è specificata la pena, si intendrà apposta quella di uno scudo d'oro per ogni volta, alla quale li soprannominate condannaranno isoggetti li convenimenti; e le altre, se eccedenti lo scudo d'oro, o affettive, saranno di cognizione dell'ordinario, il quale dovrà in esse procedere, cioè nella pecuniaria sommariamente, e nelle corporali colli intervento del Fisco, e con le solite formalità prescritte dalla generali Costituzione.
 39. Tutte le pena pecuniarie, occorrono quella apposta a capi 26. e 27. verranno pagare nelle mani del Tesoriere della città, quale ne verrà nota a parte, per applicarla, cioè la metà a beneficio della medesima, affine venga impiegata nella compra, e mantenimento de' soprannominate strumenti, e li altra metà a sovvenimento de' doveri dello Spedale della Carità, del di cui Tesoriere se ne farà fare in ogni volta la ricevuta.
 40. Ed ove accade, che siano qualche subalterno di convenzioni occulte, quale verrà sempre tenuto secreto, ed a questa sia stato imputato una pena maggiore di uno scudo d'oro, in tal caso si faranno tre parti di detta pena pecuniaria, quali verranno distribuite, cioè una al detto subalterno, l'altra alla città, e la terza allo Spedale di Carità.